



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 278

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Revisione dei criteri per la procedura d'esame per il conseguimento della qualifica di esperto accompagnatore, ai sensi della legge provinciale sulla caccia 9 dicembre 1991, n. 24, articolo 39, comma 10.

Il giorno **27 Febbraio 2026** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**ACHILLE SPINELLI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA**

Assenti:

ASSESSORE

**FRANCESCA GEROSA
GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica.

La legge provinciale sulla caccia 9 dicembre 1991, n. 24 prevede, all'articolo 39, comma 11, il rilascio della qualifica di esperto accompagnatore, a seguito del superamento di uno specifico esame.

Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, con deliberazione di Giunta provinciale sono fissati i requisiti per l'ammissione all'esame, le modalità di svolgimento delle prove e i criteri di valutazione.

Con deliberazione di Giunta provinciale 15 febbraio 2015, n. 225 è stato introdotto l'obbligo di partecipazione a un apposito percorso formativo per i candidati che intendono conseguire la qualifica di esperto accompagnatore.

Dall'istituzione di questo percorso di preparazione all'esame, l'organizzazione dell'attività didattica è stata curata unicamente dall'Accademia ambiente foreste e fauna del Trentino. Con nota protocollata il 19 maggio 2025, con il n. 38570, l'Associazione cacciatori trentini ha chiesto la qualificazione e il riconoscimento dell'idoneità quale soggetto organizzatore del citato percorso formativo obbligatorio.

A partire dal 2021 l'Associazione cacciatori trentini è un'associazione di promozione sociale, ovvero un ente del terzo settore con finalità culturali, sociali e sportive, il cui riconoscimento legale deriva dall'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS). Lo statuto dell'Associazione cacciatori trentini, da ultimo modificato dall'Assemblea ordinaria dei rettori del 27 marzo 2021, è conforme al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, detto Codice del terzo settore. Tale statuto all'articolo 4 individua tra le attività che l'Associazione può svolgere anche la formazione e l'aggiornamento, sotto il profilo tecnico-venatorio e della gestione faunistica, dei propri associati e di terzi. Appare, pertanto, opportuno il riconoscimento all'Associazione cacciatori trentini della qualificazione e dell'idoneità all'organizzazione del citato percorso formativo obbligatorio. Vale anche la pena di ricordare che la figura dell'esperto accompagnatore è strettamente connessa alle funzioni di gestione faunistica svolte dall'Associazione cacciatori trentini in qualità di Ente gestore della caccia. La sua individuazione in Trentino risale a metà degli anni Settanta del secolo scorso e il suo compito di facilitare la corretta realizzazione degli abbattimenti fu, a suo tempo, riconosciuto anche dall'amministrazione provinciale.

L'inserimento dell'Associazione cacciatori trentini tra gli enti titolati all'organizzazione del corso richiede l'aggiornamento della vigente deliberazione di Giunta provinciale 22 aprile 2022, n. 690. Rispetto a quest'ultimo provvedimento restano immutati i termini di presentazione delle domande, le modalità e i criteri di conseguimento della qualifica, nonché i requisiti per l'ammissione all'esame, limitata ai cacciatori che hanno esercitato l'attività venatoria per cinque anni senza essere incorsi in trasgressioni. Non trovano, invece, più logica applicazione i limiti relativi sia al numero minimo di partecipanti per l'attivazione del corso sia al numero massimo annuale, previsti dalla citata deliberazione 22 aprile 2022, n. 690. Considerato, infine, che le modalità con cui viene svolta la procedura d'esame sono ormai pienamente operative, decade il regime transitorio previsto al punto 7 dei criteri approvati con la citata deliberazione di Giunta provinciale 22 aprile 2022, n. 690.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) e successive modificazioni;
 - vista la deliberazione di Giunta provinciale 22 aprile 2022, n. 690, che fissa i requisiti per l'ammissione all'esame, le modalità di svolgimento delle prove e i criteri di valutazione;
 - visti gli atti citati in premessa;
 - udita la relazione;
- con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare i criteri per il conseguimento della qualifica di esperto accompagnatore contenuti nell'allegato parte integrante della presente deliberazione;
2. di revocare la deliberazione di Giunta provinciale 22 aprile 2022, n. 690, sostituita integralmente dalla presente;
3. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di ricorrere alla competente autorità giurisdizionale entro i termini previsti dalla normativa statale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere anche al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 10:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri per il conseguimento della qualifica di esperto accompagnatore.

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

CRITERI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ESPERTO ACCOMPAGNATORE

1. Qualifica

La qualifica di *esperto accompagnatore* si consegue dopo aver frequentato uno specifico percorso formativo e superato un esame finale.

2. Attivazione della procedura

Il Servizio faunistico, sentito l'Ente gestore della caccia in relazione all'esigenza di integrare gli elenchi degli esperti accompagnatori, attiva con cadenza annuale la procedura prevista dall'articolo 39, comma 11 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.

3. Domanda e requisiti

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Servizio faunistico raccoglie le domande di accesso all'esame per il riconoscimento della qualifica di *esperto accompagnatore* e sottopone l'elenco dei candidati all'Ente gestore della caccia per la verifica del possesso dei requisiti e l'espressione del parere.

Nella domanda il cacciatore dichiara:

- di aver esercitato l'attività venatoria in provincia di Trento per un periodo di almeno cinque anni, anche non continuativi;
- di non essere incorso in trasgressioni inerenti l'attività venatoria negli ultimi cinque anni in cui ha esercitato tale attività in provincia di Trento.

4. Corso di formazione in aula

I corsi possono essere organizzati dall'Accademia ambiente foreste e fauna del Trentino del Centro istruzione e formazione - Fondazione Edmund Mach e dall'Associazione cacciatori trentini - APS.

Il Servizio faunistico definisce, con proprio atto, i contenuti minimi del corso di formazione, sulla cui base gli enti organizzatori del corso predispongono il programma dell'attività didattica.

Il corso di formazione, articolato in lezioni in aula, ed eventuali esercitazioni pratiche, verte sui seguenti argomenti:

- elementi di ecologia;
- elementi di biologia e zoologia della fauna;
- gestione faunistica;
- gestione venatoria, con particolare riferimento agli ungulati;
- riconoscimento degli ungulati in natura;
- tecnica venatoria;
- biometria e valutazione dei capi prelevati;
- nozioni su patologie, igiene e qualità della carne di selvaggina;
- normativa faunistico - venatoria;
- armi e strumenti di caccia e loro impiego in sicurezza;
- sicurezza in montagna e nozioni di primo soccorso.

Il candidato deve frequentare almeno l'80 per cento del monte ore programmato, comprensivo di lezioni ed eventuali esercitazioni pratiche. Al termine del percorso formativo, l'ente organizzatore del corso trasmette al Servizio faunistico il registro delle presenze e i nominativi dei candidati che hanno raggiunto la percentuale minima di partecipazione.

5. Attività formative accreditate

Il candidato deve aver conseguito, nei tre anni antecedenti all'anno in cui si svolge l'esame, almeno nove crediti formativi, attraverso la partecipazione alle seguenti attività:

- a uscite di osservazione degli ungulati in natura, accompagnato da personale del Corpo forestale del Trentino, o da un guardiacaccia, o da un tecnico dell'Associazione cacciatori trentini, che ne attesta la presenza sul modulo predisposto dal Servizio faunistico (**tre** crediti formativi per ogni uscita);
- b partecipazione ai censimenti delle specie delegate, attestata dal personale del Corpo forestale del Trentino, o dal guardiacaccia, o dal tecnico dell'Associazione cacciatori trentini sul modulo predisposto dal Servizio faunistico (**tre** crediti formativi per ogni censimento);
- c partecipazione ad attività di volontariato presso i centri di controllo della selvaggina attestata dal guardiacaccia sul modulo predisposto dal Servizio faunistico (**un** credito formativo);
- d partecipazione a convegni, congressi, seminari o eventi simili, dedicati a materie comprese fra quelle previste per il corso di formazione, di cui al punto 4, attestata dal soggetto organizzatore dell'evento sul modulo predisposto dal Servizio faunistico (**tre** crediti formativi per ogni evento);
- e partecipazione a sessioni di tiro attestate dalla Sezione tiro a segno nazionale sul modulo predisposto dal Servizio faunistico (**un** credito formativo per sessione).

Almeno **sei** crediti formativi vanno conseguiti svolgendo le attività previste alle lettere a), uscite di osservazione, o b), censimenti di almeno due delle tre specie delegate.

Ogni candidato, al momento dell'esame, presenta alla Commissione per la valutazione di merito, il modulo predisposto dal Servizio faunistico sul quale sono registrati i crediti formativi maturati, necessari per l'ammissione all'esame.

6. Esame

L'esame prevede un colloquio di tipo teorico-pratico sugli argomenti elencati al punto 4. Durante la prova il candidato effettua valutazioni su reperti e/o immagini di fauna. La prova si considera superata qualora il candidato abbia conseguito una valutazione positiva in tutte le materie.

In caso di esito negativo il candidato può sostenere nuovamente l'esame l'anno successivo, senza obbligo di frequentare il corso una seconda volta. In caso di ulteriore esito negativo il candidato deve ripetere integralmente il percorso formativo.

Il candidato che non si presenta all'esame, ma produce una giustificazione scritta al Servizio faunistico entro il giorno dell'esame stesso, è ammesso alla prova di recupero fissata in una data successiva. Qualora il candidato assente non esibisca alcuna giustificazione scritta, l'esito dell'esame è considerato negativo.